



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA

Nr. _____ del _____ .

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prof.pr.palermo@giustiziacerit.it

Alla dr.ssa Angela Sciavicco

Direttore della C.C.

MESSINA

e, per conoscenza

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Sicurezza:

- S.A.P.Pe. E-mail: sappesicilia@libero.it

- O.S.A.P.P. E-mail: osappnuovasicilia@gmail.com

- U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria E-mail: sicilia@polpenuil.it

anche in riscontro alla nota congiunta OO.SS. U.I.L. P.A. P.P. e C.I.S.L. F.N.S. prot. n° 03/UN/2023/ME del 15.05.2023

- Si.N.A.P.Pe E-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it

- U.S.P.P.E-mail: sicilia@uspp.it

- C.I.S.L. F.N.S. E-mail: fn.sicilia@cisl.it

anche in riscontro alla nota congiunta OO.SS. U.I.L. P.A. P.P. e C.I.S.L. F.N.S. prot. n° 03/UN/2023/ME del 15.05.2023

- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mail: fp@cgil Sicilia.it

anche in riscontro alla nota O.S. C.G.I.L. F.P. P.P. prot. n° 232FPCGL/2023 del 24.04.2023

- F.S.A. (C.N.P.P.) E-mail: segreteriaregionalecnpp@gmail.com

Oggetto: C.C. Messina - Nota congiunta Segreterie regionali OO.SS. U.I.L. P.A. P.P. e C.I.S.L. F.N.S. prot. n° 02/UN/2023/ME del 2.02.2023 – violazione applicazione art. 7 P.I.R..

Si fa riferimento alla nota prot. n° 12066.U del 18.04.2023, con cui la S.V. ha partecipato l'esito della riunione sindacale del 12 aprile 2023, chiedendo a questo Dirigente Generale determinazioni in ordine alla richiesta di talune OO.SS. di rimettere la questione di cui in oggetto all'esame del Tavolo provveditoriale superiore.

Invero, la scrivente ha più volte offerto alla S.V. specifiche direttive¹ volte a fornire chiaro indirizzo gestionale in ordine ai criteri di individuazione del personale che accede presso i posti di servizio a carica fissa, rammentando che - come previsto dall'art. 7, commi 1, 6, 7 e 8 del P.I.R.² - il

¹ note Prap n. prot. 18828 del 7.03.2023, n. prot.23657 del 23.03.2023, n. prot. 23659 del 23.03.2023, n. prot. 29631 del 13.04.2023

² Art. 7, comma 1 P.I.R.: L'assegnazione a posti di servizio diversi dal servizio a turno, anche per i posti da ricoprire in qualità di Responsabile e/o Coordinatore delle Unità Operative, avviene mediante interpellato inteso quale strumento che, nel rispetto di quanto contenuto nel capo I del titolo IV del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, è idoneo a garantire il conseguimento dei principi di trasparenza ed imparzialità di cui al punto 6 dell'art. 3 del presente Protocollo. Le unità vincitrici dei concorsi per l'accesso al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti potranno partecipare agli interpellati, ivi compresi quelli per i Nuclei, indetti subito dopo l'immissione in ruolo nella nuova qualifica, senza alcuna preclusione connessa alla tipologia di servizio precedentemente svolto.²

Art. 7, comma 6 P.I.R.: Al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità nelle strutture penitenziarie della Regione vengono definiti criteri generali per gli interpellati interni che di seguito si elencano:

- In caso di scadenza dell'incarico, e a graduatoria inserita esperita la rotazione, nel caso che l'interpellato rimanga deserto si potrà confermare l'unità uscente del posto messo ad interpellato sino all'espletamento di un nuovo interpellato straordinario che dovrà essere indetto e concluso entro 15 giorni. A tale interpellato straordinario si applicano i criteri previsti dal comma 9 del presente articolo - ad eccezione del parametro previsto dal punto 5 - ma non i criteri previsti dal comma 7. Ove anche tale interpellato straordinario dovesse andare deserto, l'Amministrazione potrà ricoprire il posto di servizio con proprio provvedimento nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, comma 6 del presente Protocollo.

Sezione I – Affari generali e Relazioni sindacali



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

personale di Polizia Penitenziaria può accedere alle cariche fisse solo previo interpellato e vi può permanere limitatamente agli accordi raggiunti con le OO.SS. riguardo a tempi e modalità di rotazione.

Come indicato, il vigente P.I.R. individua l'emanazione delle procedure comparative (interpellato) quale criterio per la scelta delle unità da adibire in attività di servizio presso posti a carica fissa anche a seguito di rotazione nei posti di servizio interessati e non l'istituto giuridico della proroga/permanenza in carica fissa, con cui - invece - è disposto il prolungamento della durata dell'incarico al dipendente.

Si evidenzia, vieppiù, che il citato P.I.R. prevede all'art. 7, c. 9 che *"i tempi e le modalità per la rotazione del personale sono demandati alla contrattazione decentrata. ..."*.

Conformemente a quanto previsto in P.I.R., il vigente P.I.L. della C.C. Messina, sottoscritto in data 22.06.2022, prevede che *"I tempi e le modalità per la rotazione del personale di nuova immissione nei vari posti di servizio sono stati concordati in tre anni dal conferimento dell'incarico, ... La scadenza viene indicata nel provvedimento di assegnazione"*.

Era stato, altresì, evidenziato alla S.V. che termini di rotazione del personale e proroga dei provvedimenti di conferimento incarico del singolo dipendente sono distinti e diversi istituti giuridici, da non confondere e non sovrapporre, attesa la sostanziale differenza.

Conseguentemente, ai sensi della citata previsione di cui all'art. 7, c. 9 del P.I.R. procedere all'applicazione di una proroga dell'incarico del singolo dipendente o, se diversamente inteso, raggiungere accordi locali in disapplicazione del vigente P.I.R. significa non consentire l'accesso - in posti di servizio a carica fissa - ad altre unità mediante interpellato, con conseguente violazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.

Alla luce di quanto già evidenziato, l'accordo sindacale raggiunto in data 21 gennaio 2023 - invero a seguito di non conforme informazione preventiva dell'11.01.2023 e poi del 7.04.2023 - tra la Direzione della C.C. di Messina e la maggioranza delle OO.SS. [che prevede la proroga e/o permanenza, per ulteriori 3 anni, di unità di personale di P.P. ruolo Agenti/Assistenti presso alcuni posti di servizio a carica fissa] è assunto in violazione delle previsioni del vigente P.I.R. e del vigente P.I.L., determinando altresì una conseguente violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità a tutela dell'azione amministrativa e dei diritti del personale di Polizia Penitenziaria.

In tal senso ed essendo la materia tassativamente definita e regolata dall'art. 7, commi 1, 6, 7 e 8 del P.I.R., la S.V. era stata perciò invitata ad attivarsi, provvedendo a convocare nuovamente le OO.SS., per ricondurre a legittimità l'azione amministrativa, intendendosi tal senso - pur

-
- La partecipazione agli interpellati è riservata al personale in servizio all'Istituto compreso il personale temporaneamente assegnato con provvedimento con scadenza a data certa che vada oltre la scadenza dell'incarico.
 - La graduatoria, una volta stilata, avrà validità annuale.

Art. 7, comma 7 P.I.R.: Requisito indispensabile per la partecipazione ad un interpellato per i c.d. posti di servizio a carica fissa è l'aver prestato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'interpellato stesso, servizio in una carica non fissa. Tale preclusione non è operativa per i sostituti sempreché gli stessi non effettuino più di 2/3 del servizio nel posto fisso".

Art. 7, comma 8 P.I.R.: A seguito di una nuova riorganizzazione del lavoro che prevede l'eventuale soppressione di alcuni uffici, il personale perdente posto può partecipare agli eventuali interpellati senza la preclusione dei dodici mesi di servizio a turno prevista dal precedente comma 7.

Sezione I – Affari generali e Relazioni sindacali



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

nell'ovvietà del percorso da seguirsi - che la S.V. desse atto delle previsioni del citato art. 7 PIR ed attuazione alle citate disposizioni vigenti.

Si prende atto oggi invece che - pur avendo l'Ufficio provveditoriale chiarito ripetutamente il percorso gestionale da seguirsi - con nota prot. n° 12066.U del 18.04.2023 la S.V. chiede alla scrivente determinazioni in ordine alla richiesta di talune OO.SS. di rimettere la questione all'esame del Tavolo provveditoriale superiore.

Nel ribadire integralmente i contenuti già espressi in citata pregressa corrispondenza, si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del vigente A.N.Q. gli accordi decentrati periferici devono essere corrispondenti - e non in violazione - al Protocollo di Intesa Regionale ed ai principi e criteri determinati nello stesso A.N.Q..

Dunque, ogni diverso accordo in violazione è contrario a fonte superiore di vigente A.N.Q..

Si pone, poi, in evidenza che nel caso specifico non ci sono gli estremi per convocare il richiesto Tavolo superiore che, come noto, interviene solo per individuare le soluzioni atte a superare le criticità della periferia nel caso di conflitto e consentire la ripresa delle trattative al Tavolo locale.

In proposito, si richiama il comma 13 dell'art. 3 del vigente A.N.Q. che prevede l'intervento del Provveditore Regionale "nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati ...", al fine di individuare le "...ipotesi utili al raggiungimento delle intese..." con i rappresentanti regionali delle OO.SS..

Nel caso di specie, non sussiste dunque una fattispecie di mancata definizione degli accordi decentrati, avendo la S.V. raggiunto specifico accordo con le OO.SS. maggioritarie, in data 21 gennaio 2023; accordo invero non conforme alle procedure previste nel P.I.R., potendo - si ribadisce - il personale di Polizia Penitenziaria accedere alle cariche fisse solo previo interpellato e permanere limitatamente agli accordi raggiunti con le OO.SS. riguardo a tempi e modalità di rotazione.

Conseguentemente, la richiesta di Tavolo superiore non può essere tecnicamente accolta.

In ogni caso ed in via generale, può aggiungersi che anche laddove la richiesta del Tavolo superiore fosse stata accoglibile - e non è certo questo il caso - la scrivente non avrebbe potuto fornire altro indirizzo provveditoriale se non quello già ripetutamente espresso ed ispirato ai principi di legittimità amministrativa, rinviando la S.V. a garantire immediata applicazione dell'art. 7, commi 1, 6, 7 e 8 del P.I.R., con diramazione degli interPELLI previsti, al fine di consentire procedure comparative fra gli aventi titolo legittimati a parteciparvi.

Posto quanto esposto, la S.V. adotterà ogni conseguente azione gestionale.

Si assicuri entro e non oltre la data del 22 maggio 2023.

IL PROVVEDITORE
Dott.ssa Cinzia Calandrino